

BGer 2C 639/2020 vom 15. September 2020

Bundesgericht, 2020-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_639_2020

FR: TF 2C 639/2020 du 15 septembre 2020

IT: TF 2C 639/2020 del 15 settembre 2020

Regeste

Imposta cantonale e imposta federale diretta 2016 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1

Contro decisioni come quella in esame, relativa alla tassazione di un determinato periodo fiscale e nell'ambito della quale l'autorità competente ha proceduto a una tassazione d'ufficio, è di per sé aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_544/2018 del 21 dicembre 2018 consid. 1).

E. 1.1

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Di conseguenza, l'insorgente deve confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

E. 1.2

Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto cui è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). Tra le questioni di fatto, rientra anche la valutazione rispettivamente la stima svolta nell'ambito di una tassazione d'ufficio; pure in questo contesto il Tribunale federale si impone quindi un certo riserbo, intervenendo soltanto davanti ad errori manifesti, che vanno dimostrati da chi ricorre (sentenza 2C_1012/2014 del 14 novembre 2014 consid. 2.2 con ulteriori rinvii e con riferimento all' art. 132 cpv. 3 LIFD rispettivamente all' art 48 cpv. 2 LAID).

E. 2

Ora, anche davanti al Tribunale federale l'insorgente sostiene che l'aggiunta di fr. 35'000.-- decisa dal fisco non fosse giustificata e che ciò sarebbe dimostrato dai documenti inoltrati alle autorità cantonali.

E. 2.1

Così argomentando, sia nel ricorso del 5 agosto 2020 che nel suo complemento del 26 agosto successivo, non si confronta tuttavia con il giudizio impugnato, che invece conferma l'agire del fisco (precedente consid. 1.1).

E. 2.2

D'altra parte, non contenendo (in particolare) nessuna critica relativa al considerando 4 della sentenza del 6 luglio 2020, non dimostra neppure che l'apprezzamento delle prove su cui si sono basati i Giudici ticinesi, che è per altro piuttosto dettagliato, sia il frutto di un errore manifesto, che il Tribunale federale sarebbe chiamato a correggere (precedente consid. 1.2).

E. 3.1

Per i motivi esposti, il ricorso è quindi inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF .

E. 3.2

Nella misura in cui gli scritti del ricorrente dovessero essere intesi (anche) quale richiesta di designargli un patrocinatore in applicazione dell' art. 41 cpv. 1 LTF , occorre rilevare che le condizioni per applicare questa norma non sarebbero date (sentenze 5A_334/2020 dell'11 maggio 2020 consid. 5; 2F_12/2018 del 10 agosto 2018 consid. 5; 2C_804/2017 del 21 settembre 2017 consid. 2.3; 6B_246/2015 del 19 marzo 2015; 1C_656/2013 del 12 settembre 2013).

E. 3.3

Tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); non sono nemmeno dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.